**COMUNE DI TRASACCO**

***PROVINCIA DELL’AQUILA***

# SERVIZIO FINANZIARIO

**SALDO I.M.U. anno 2020**

Si ricorda che il **16 DICEMBRE 2020** è il termine ultimo per effettuare il pagamento **del SALDO** **della Nuova imposta municipale propria (I.M.U.), istituita** dalla Legge di Bilancio 2020 (L.160/2019) che, abolendo TASI, ha accorpato nella Nuova IMU i due tributi. Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2020 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/07/2020, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno.

NOVITÀ':

* I Cittadini "AIRE pensionati" dal 01/01/2020 non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia, e l'IMU è dovuta senza riduzioni, con l'applicazione dell'aliquota ordinaria. Il versamento per i residenti all'estero può essere effettuato con bonifico in favore della Banca d'Italia sul seguente conto: (IT 43 L 01000 03245 401300184794), con causale "IMU 2020", indicando il codice fiscale, il codice tributo, acconto o saldo, il nome del Comune dove sono ubicati gli immobili.

A titolo meramente informativo si riportano le aliquote approvate dal Consiglio Comunale con **deliberazione n 18 del 21/07/2020:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fattispecie** | **Aliquota** |
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 0,48% |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti | 0,56% |
| Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale | 0,86% |
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D | 0,86% |
| Terreni agricoli | ESENTI PER LEGGE IN QUANTO COMUNE MONTANO |
| Aree fabbricabili | 0,86% |
| Abitazioni tenute a disposizione | 0,86% |
| Altri immobili | 0,86% |
| Fabbricati rurali strumentali | 0,1% |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 0,1% |
| Ulteriori eventuali specifiche casistiche:  locali commerciali (categoria catastale C1) ed i fabbricati classificati nelle categorie catastali C2, C6, e C7, non locati e privi di energia elettrica. | 0,43% |

**NON VERSANO L’IMPOSTA le seguenti categorie di immobili:**

1. **Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
2. **Ai sensi dell’art. 78, c. 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'IMU per: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**
3. **Ai sensi dell’art. 9, c. 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'IMU per gli immobili e per le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella allegata al decreto a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

**BASE IMPONIBILE:**

Si determina aumentando la rendita catastale (già in possesso del contribuente) del 5 per cento a titolo di rivalutazione, e poi applicando i moltiplicatori previsti dalla legge:

**CLASSIFICAZIONE CATASTALE MOLTIPLICATORE**

Abitazioni (cat. **A**, esclusi gli A/10), Cantine, magazzini, garage, tettoie, ecc. **(cat. C/2, C/6 e C/7)** 160

Uffici e studi privati **(cat. A/10)** 80

Edifici pubblici **(cat. B)** 140

Negozi e botteghe **(cat. C/1)** 55

Laboratori artigiani, fabbricati ad uso sportivo, ecc. (**cat. C3/, C/4 e C/5)** 140

Edifici industriali e commerciali, alberghi (**cat. D** esclusi i D5) 65

Banche e assicurazioni (**cat. D5)** 80

**MODALITA’ DI VERSAMENTO**

**Mod. F24** Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24

**Arrotondamento** Sul totale dovuto, all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero all’euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi.

L’imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 12,00

**CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24:**

**3912** IMU su abitazione principale e pertinenze – COMUNE (Solo categorie A/1, A/8 e A/9)

**3916** IMU su aree fabbricabili – COMUNE

**3918** IMU su altri fabbricati – COMUNE

**3925** IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” – STATO

**L334** CODICE COMUNE MODELLO F24

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale dell’ufficio tributi

Trasacco, 047/12//2020 ***F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO RAG.RICCARDO TOMASSETTI***